Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVI — **Roma — Lunedì, 9 novembre 1925** — **Numero 260**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **2141.**

REGIO DECRETO 30 agosto 1925, n. **1864.**

Applicazione dei diritti sugli atti e certificati rilasciati dalla Camera di commercio e industria di Salerno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 50 lettere *a*) e *b*) e 51 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria nonchè il relativo regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 29;

Viste le deliberazioni 20 maggio e 28 giugno 1925 del Commissario governativo della Camera di commercio e industria di Salerno;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Salerno è autorizzata a percepire dei diritti sugli atti e certificati da essa rilasciati e sulle iscrizioni nei ruoli camerali, in conformità della seguente tariffa:

1° per certificati dei prezzi risultanti da mercuriali e listini della Camera, L. 3;

2° per certificati di prezzi non risultanti da mercuriali e listini della Camera, L. 5;

3° per certificati con serie di prezzi, L. 7;

4° per certificati di iscrizione, variazione e cessazione del registro delle ditte, L. 4;

5° per certificati d'iscrizione nei vari ruoli tenuti dalla Camera, L. 5;

6° per ogni iscrizione in uno dei ruoli compilati dalla Camera, L. 50. Tale diritto è dovuto anche ad ogni rinnovazione di ruolo;

7° per certificati di usi e consuetudini già accertati ufficialmente dalla Camera, L. 5;

8° per certificati di usi e consuetudini non accertati ancora dalla Camera, L. 10;

9° per ogni copia di atti camerali e deliberazioni per diritto fisso, L. 10. In più per ogni pagina o frazione di pagina scritta, L. 1,20;

10° per certificati di origine o equivalenti dichiarazioni sulle fatture commerciali, L. 3;

11° per certificati di idoneità a concorrere ad aste, appalti pubblici, licitazioni e gare, L. 5;

12° per ogni visione di atti o deliberazioni o documenti depositati negli uffici della Camera, L. 2;

13° per ogni visto, vidimazione od autenticazione di firma, L. 2;

14° per certificati non altrimenti specificati e carte di legittimazione, L. 5;

15° per la dichiarazione di mutamento o svincolo della cauzione di mediatore, L. 5;

16° per ogni dichiarazione di arbitri o periti, L. 10.

Art. 2.

I diritti di cui sopra saranno riscossi in base alle norme contenute nell'annesso regolamento, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 3.

Sono abrogate le disposizioni precedentemente emanate per l'applicazione dei diriti sugli atti e certificati rilasciati dalla Camera predetta.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato dalla Regia nave « Savoia », addì 30 agosto 1925.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *Il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 novembre 1925.
Atti del Governo, registro 242, foglio 19. — GRANATA.

Regolamento per l'applicazione dei diritti di segreteria sugli atti e certificati rilasciati dalla Camera di commercio e industria di Salerno.

Art. 1.

Agli effetti degli articoli 50 lettere *a*) e *b*) e 51 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria sono atti ufficiali della Camera quelli che emanano direttamente dalla presidenza, sono muniti della firma del presidente e del segretario, e portano il timbro della Camera.

Art. 2.

La Camera rilascia certificati in base alle risultanze dei propri registri, nonchè copie dei propri atti e documenti.

Art. 3.

E' in facoltà della Camera di rilasciare certificati relativi a fatti e circostanze risultanti da sua conoscenza o da informazioni assunte, indicando, in questo caso, che il certificato è rilasciato in base ad informazioni.

Art. 4.

Chi chiede un certificato deve presentare analoga istanza in segreteria, che vi darà corso possibilmente nel giorno successivo, qualora non sia necessario assumere informazioni e attenderne l'esito.

Art. 5.

I certificati, le copie e gli estratti delle deliberazioni e degli atti rilasciati dalla Camera vengono stesi su carta munita del bollo prescritto dalla vigente legge sul bollo.

Art. 6.

Gl'interessati, all'atto della presentazione della domanda, devono pagare i diritti dovuti alla Camera e segnati nell'apposita tabella, oltre l'importo delle spese postali, qualora chiedano che i documenti siano spediti al loro domicilio.

Non è dovuto alla Camera alcun diritto per l'esame del registro delle ditte e pel rilascio dei certificati che si riferiscono alle elezioni commerciali o che siano gratuiti per legge.

Per ogni somma riscossa il segretario rilascia una quietanza staccata da un bollettario a madre e figlia con un numero continuativo per ogni esercizio.

Art. 7.

Gli atti rilasciati a richiesta di pubbliche Amministrazioni o di Enti morali non sono soggetti a diritto qualsiasi: spetterà, però, alla Camera il rimborso delle eventuali spese sosteuute pel rilascio degli atti predetti.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

Numero di pubblicazione 2142.

REGIO DECRETO-LEGGE 4 settembre 1925, n. 1876.

Norme integrative di quelle emanate col R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, per la sistemazione del personale proveniente dalla cessata Amministrazione statale di Fiume.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 22 febbraio 1924, n. 211, che annette la città di Fiume al Regno d'Italia;

Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, che reca norme per la sistemazione del personale proveniente dall'Amministrazione statale di Fiume;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli allievi (praticanti) di 3ª classe, assunti per concorso secondo gli ordinamenti della Amministrazione fiumana, e che siano stati mantenuti in servizio in seguito alla revisione di cui all'art. 20 del R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, e che abbiano maturato prima del 1° dicembre 1924 l'anzianità prescritta per il passaggio in ruolo, verranno nominati nella classe corrispondente (XI classe), semprechè siano ritenuti meritevoli, con decorrenza dal giorno in cui abbiano maturato, secondo gli ordinamenti dell'Amministrazione di Fiume, il periodo di prova.

A decorrere dal 1° dicembre 1924 i detti allievi verranno conseguentemente collocati al grado 13° del gruppo *C* e verranno iscritti nell'elenco di cui all'art. 9 del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440.

Agli effetti dell'attribuzione dei nuovi stipendi, agli impiegati stessi sarà riconosciuta l'anzianità risultante dalla nomina di cui al primo comma del presente articolo.

Gli allievi che matureranno l'anzianità prescritta per il passaggio in ruolo, secondo i preesistenti ordinamenti di Fiume, dopo il 1° dicembre 1924, verranno collocati allo stipendio iniziale del grado 13°.

Il presente decreto, che sarà sottoposto al Parlamento per la conversione in legge, entra in vigore il primo del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 4 settembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 6 *novembre* 1925.
Atti del Governo, registro 242, *foglio* 29. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2143.

REGIO DECRETO-LEGGE 11 ottobre 1925, n. 1877.

Istituzione di un emporio del sale e dei tabacchi nella zona industriale di Porto Marghera a Venezia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Visto il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a stipulare con la « Società porto industriale », società anonima con sede in Venezia, una convenzione della durata di 20 anni per l'esecuzione dei servizi di scarico, magazzinaggio e spedizione dei sali e dei tabacchi nella zona industriale di Porto Marghera, dove la Società suddetta costruirà apposito edificio che passerà, con gli impianti meccanici e tutti gli altri accessori, in proprietà dello Stato allo scadere della convenzione.

La spesa relativa farà carico ai capitoli 307 e 291 dell'esercizio in corso, ed a quelli corrispondenti degli esercizi finanziari successivi.

Art. 2.

La costruzione delle opere e degli impianti di cui all'articolo precedente e l'esecuzione dei servizi di carico e scarico su zona di demanio marittimo rimangono soggette alle disposizioni del Codice per la marina mercantile ed alle altre leggi concernenti i servizi della Marina mercantile.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 6 *novembre* 1925.
Atti del Governo, registro 242, *foglio* 30. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2144.

REGIO DECRETO-LEGGE 11 ottobre 1925, n. 1878.

Provvedimenti per la coltivazione indigena del tabacco nella Venezia Tridentina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 1° ottobre 1917, n. 1660, convertito nella legge 7 aprile 1925, n. 473, recante provvedimenti a favore della coltivazione indigena del tabacco;

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2015, col quale viene abolito il concorso dello Stato nelle spese di costruzione o di adattamento di locali di cura e custodia nonchè ad uso di magazzini generali;

Considerata la necessità pel Monopolio di trasformare, per ragioni tecniche e fiscali, il sistema di coltivazione, di cura e di custodia dei tabacchi nella Venezia Tridentina;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Allo scopo di provvedere alla chiusura fiscale degli stabilimenti nei quali si eseguono la cura, la manipolazione ed il condizionamento in colli dei prodotti provenienti dalle coltivazioni di tabacco effettuate nella Venezia Tridentina per lo approvvigionamento delle manifatture dello Stato, nonchè per la costruzione e l'adattamento di locali di cura che nella stessa Venezia Tridentina si rendano assolutamente indispensabili, a giudizio dell'Amministrazione delle privative, è autorizzato un contributo dello Stato fino alla concorrenza massima di 8 decimi — in nove rate annue — della spesa presunta dall'Amministrazione stessa.

Art. 2.

Il suddetto contributo sarà corrisposto per i lavori che verranno compiuti a tutto il 30 giugno 1926.

Art. 3.

La spesa relativa farà carico al capitolo dello stato di previsione della spesa per il Ministero delle finanze per « Compra tabacchi e relative spese accessorie, premi e concorsi di Stato per la coltivazione indigena del tabacco, ecc. ».

Art. 4.

Il Ministro per le finanze stabilirà le relative norme di applicazione.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 6 novembre 1925.
Atti del Governo, registro 242, foglio 31. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2145.

REGIO DECRETO-LEGGE 17 settembre 1925, n. 1880.

Modificazione al R. decreto-legge 4 maggio 1925, n. 627, concernente il nuovo ordinamento della Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 4 maggio 1925, n. 627;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro *ad interim* per gli affari dell'aeronautica, per gli affari della guerra e della marina, di concerto col Ministro per le finanze e per le colonie;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'art. 61 del R. decreto-legge 4 maggio 1925, n. 627, è sostituito dal seguente:

« Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie a quelle del presente decreto nonchè le tabelle organiche precedentemente pubblicate ».

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 17 settembre 1925

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — P. LANZA DI SCALEA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 7 novembre 1925.
Atti del Governo, registro 242, foglio 35. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2146.

REGIO DECRETO-LEGGE 18 ottobre 1925, n. 1881.

Determinazione dell'anzianità degli ufficiali del Regio esercito nominati in S. A. P. direttamente col grado di tenente in base alla circolare 677 del Giornale militare 1915 ed indi trasferiti nel ruolo dell'arma aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1990, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto-legge 2 aprile 1925, n. 483;
Visto il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 495;
Visto il R. decreto-legge 15 maggio 1925, n. 699;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro *ad interim* per gli affari della guerra, della marina e dell'aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli ufficiali del Regio esercito nominati in servizio attivo permanente, direttamente col grado di tenente, in base alla circolare 677 del Giornale militare del 1915, ed indi trasferiti nei ruoli dell'arma aeronautica, assumeranno le seguenti anzianità da sottotenente in servizio attivo permanente:

tenenti con anzianità 1° novembre 1915: anzianità da sottotenente 1° maggio 1914;

tenenti con anzianità dal 1° maggio 1916: anzianità da sottotenente 1° agosto 1915;

tenenti con anzianità posteriore: anzianità da sottotenente, retrodatando di 9 mesi l'anzianità da tenente.

Art. 2.

Per gli ufficiali nominati in servizio attivo permanente direttamente col grado di tenente in base alla circolare 654 del Giornale militare del 1920, ed indi trasferiti nei ruoli di cui al precedente articolo l'anzianità da sottotenente verrà stabilita retrodatando di 18 mesi l'anzianità nel grado di tenente determinata dal Ministero della guerra secondo quanto venne a risultare per ciascuno di detti ufficiali in base ai criteri della circolare suaccennata.

Di conseguenza il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 495, è abrogato con effetto dalla sua entrata in vigore.

Art. 3.

Per la determinazione dell'anzianità di servizio in S. A. P. degli ufficiali di cui agli articoli precedenti che nel Regio esercito e nella Regia marina avessero conseguito l'avanzamento a scelta, a scelta eccezionale o per merito di guerra saranno applicate le disposizioni di cui sopra solo nel caso che esse risultino più favorevoli in confronto di quanto disposto dall'art. 6, n. 1, comma 3°, del R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1990, e relativa aggiunta di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 495.

Art. 4.

Per gli ufficiali provenienti dagli allievi dei corsi regolari della Regia accademia navale, l'anzianità di servizio da ufficiale in S. A. P. decorrerà dalla data in cui superarono gli esami dell'ultimo corso dell'Accademia stessa con la classifica di aspirante.

Nel caso in cui abbiano ottenuto tale classifica posteriormente alla data degli esami predetti, l'anzianità di servizio di cui sopra decorrerà dalla data in cui avranno ottenuto la classifica stessa.

Art. 5.

Le rettifiche di anzianità dipendenti dall'applicazione degli articoli precedenti e le rettifiche derivanti dal R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 492, saranno effettuate — fino alla stabilizzazione del ruolo combattente dell'arma aeronautica — con provvedimenti del Ministero dell'aeronautica.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 18 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 7 novembre 1925.
Atti del Governo, registro 242, foglio 36. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2147.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 ottobre 1925, n. **1879**.
Ordinamento del servizio sanitario aeronautico.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1513, che istituisce il Ministero dell'aeronautica;

Visto il R. decreto-legge 4 maggio 1925, n. 627, relativo all'ordinamento della Regia aeronautica;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro *ad interim* per gli affari della guerra, della marina e dell'aeronautica, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il servizio sanitario dell'aeronautica è espletato per mezzo dei seguenti organi:

a) Ufficio centrale di sanità presso il Ministero dell'aeronautica;
b) Comitato centrale per gli studi sanitari aeronautici;
c) Istituti medico-legali per l'aeronautica;
d) Uffici sanitari di zona;
e) Infermerie e posti di soccorso presso campi, scuole ed Enti aeronautici.

Art. 2.

L'Ufficio sanitario centrale fa parte organicamente del Ministero dell'aeronautica. Esso provvede alla trattazione di tutte le questioni (tranne quelle di carattere esclusivamente amministrativo) relative al personale sanitario (ufficiali medici e personale di assistenza, sottufficiali ed avieri) ed al materiale sanitario, ed impartisce le direttive per il funzionamento di tutti i servizi sanitari aeronautici.

Allo stesso Ufficio sono devolute le funzioni medico-legali di cui all'art. 43, titolo II, del regolamento del testo unico della legge sulle pensioni civili e militari, in quanto ha tratto ai personali civili e militari dipendenti.

Art. 3.

Il Comitato per gli studi sanitari aeronautici ha sede presso il Ministero dell'aeronautica. Esso è presieduto dal Ministro o dal Sottosegretario di Stato per l'aeronautica ed è composto da quattro distinti ed eminenti cultori delle discipline scientifiche attinenti agli esami che si eseguono presso gli istituti medico-legali di cui appresso, da nominarsi con decreto del Ministero dell'aeronautica; da un eminente cultore d'igiene da nominarsi come sopra; dai generali medici direttori generali della Sanità militare e Sanità marittima e dal capo dell'Ufficio sanitario centrale presso il Ministero dell'aeronautica. Potranno essere chiamati ad assistere alle sedute, con voto semplicemente consultivo, anche i direttori degli istituti medico-legali dell'aeronautica.

Il Comitato ha il compito di dirigere e promuovere presso gli istituti medico-legali dell'aviazione le ricerche sulla fisiopatologia ed igiene dell'uomo in volo, perfezionare e semplificare i metodi di indagine, unificando tecnica e strumentario, ed attende a quegli altri eventuali incarichi in relazione alla sua funzione di organo tecnico-scientifico.

Le competenze spettanti ai membri del Comitato centrale saranno fissate con decreto del Ministro per l'aeronautica di concerto col Ministro per le finanze, in conformità delle disposizioni vigenti.

Art. 4.

Gli istituti medico-legali per l'aeronautica attendono alle visite di arruolamento e di controllo di tutti i personali aeronaviganti nonchè a tutte quelle visite che il Ministero dell'aeronautica riterrà di fare eseguire ai personali dipendenti.

In detti istituti vengono altresì eseguiti studi inerenti alla specialità aeronautica.

Art. 5.

Gli istituti medico-legali di cui ai precedenti articoli avranno sede a Torino, Firenze, Roma e Napoli.

Gli istituti di Roma e Torino saranno costituiti alle dipendenze esclusive del Ministero dell'aeronautica.

Per quanto riguarda invece le sedi di Firenze e Napoli, il Ministero dell'aeronautica si varrà degli istituti psico-fisiologici del Regio esercito e della Regia marina già ivi esistenti.

Tali ultimi istituti, pertanto, pur continuando a funzionare alle dipendenze delle rispettive Amministrazioni, segui-

ranno, per le visite del personale aeronautico, le modalità tecniche e medico-legali che saranno stabilite dal Ministero dell'aeronautica.

Le modalità amministrative per il funzionamento degli istituti stessi, saranno fissate previ accordi rispettivamente con i Ministeri della guerra e della marina e saranno comprese nel « Regolamento sul servizio sanitario aeronautico » di cui al seguente art. 14.

L'Istituto medico-legale per l'aeronautica di Roma, nei casi medico-legali controversi funzionerà come Commissione di appello con le modalità che saranno fissate nel regolamento predetto.

Art. 6.

Gli uffici sanitari di zona hanno sede presso i Comandi di zona aerea territoriale. Essi hanno funzioni ispettive sull'andamento di tutti i servizi sanitari compresi nella giurisdizione territoriale assegnata ai Comandi predetti ed esercitano attribuzioni specifiche determinate dal regolamento sul servizio sanitario aeronautico.

Art. 7.

Presso gli aeroporti secondo la loro importanza, saranno assegnati uno o più ufficiali inferiori medici.

E' data facoltà di servirsi di medici civili per l'assistenza sanitaria presso quegli Enti dove inutile riuscirebbe la costante permanenza di un ufficiale medico, stipulando all'uopo apposite convenzioni.

Gli aeroporti, secondo la loro importanza, saranno dotati di infermerie e di posti di soccorso per cure mediche e chirurgiche di urgenza.

Art. 8.

Tutti i servizi sanitari aeronautici (Ufficio centrale, uffici di zona, istituti medico-legali, assistenza ai campi, ecc.) saranno espletati da ufficiali medici in servizio attivo permanente appartenenti ai ruoli dei corpi sanitari militari del Regio esercito e della Regia marina nel numero e grado previsti dall'unita tabella firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'aeronautica e nella proporzione per ciascun grado di quattro quinti per gli ufficiali del Regio esercito e di un quinto per gli ufficiali della Regia marina.

Gli ufficiali medici del Regio esercito o della Regia marina da assegnarsi ai servizi aeronautici, saranno collocati fuori quadro nei ruoli di provenienza e gli assegni e le competenze loro spettanti saranno corrisposti a carico del bilancio della aeronautica per tutto il tempo in cui gli ufficiali vi presteranno servizio.

Art. 9.

Gli ufficiali medici assegnati dall'Esercito e dalla Marina in Aeronautica, dovranno essere idonei al volo come passeggeri ed avranno obbligo di volo. Ad essi spetteranno pertanto le indennità di volo ridotte nella misura prescritta dall'art. 1, comma 2°, del regolamento sulle indennità aeronautiche.

Art. 10.

Gli ufficiali medici saranno scelti secondo le specialità del servizio cui debbono essere adibiti, dandosi la preferenza a quegli ufficiali che abbiano già conoscenza diretta del servizio sanitario aeronautico per avervi prestato servizio.

La designazione sarà fatta d'intesa fra il Ministero competente ed il Ministero dell'aeronautica.

Il servizio in Aeronautica degli ufficiali inferiori medici non è continuativo. Essi, dopo una permanenza ai campi o in altri Enti, non inferiore ai due anni potranno essere restituiti alle Amministrazioni di provenienza e quindi rientrare nei rispettivi ruoli per essere sostituiti con altrettanti ufficiali medici, possibilmente pratici dei servizi aeronautici e che provengano da reparti chirurgici ospedalieri.

Gli ufficiali di cui sopra avranno comunque diritto, dopo decorso il terzo anno di permanenza negli Enti aeronautici, di cessare dal servizio presso tali Enti e di ritornare alla Amministrazione di provenienza.

Disposizioni transitorie.

Art. 11.

Nella prima applicazione del presente decreto i Ministri per la guerra e per la marina potranno eccezionalmente provvedere alle esigenze del servizio aeronautico con richiamo temporaneo nei limiti di cui all'annessa tabella di ufficiali già collocati in posizione ausiliaria speciale.

Art. 12.

Egualmente nella prima applicazione del presente decreto i Ministeri predetti avranno facoltà di transitare, di concerto col Ministero dell'aeronautica, nei ruoli degli ufficiali medici in servizio attivo permanente quegli ufficiali medici delle categorie in congedo i quali non avendo superato i limiti massimi di età stabiliti per la permanenza nei relativi gradi, abbiano già prestato lunghi e buoni servizi in Aeronautica e ne siano riconosciuti meritevoli da una apposita Commissione composta dal generale medico capo della Sanità militare, presidente, da due ufficiali medici del Regio esercito e da due ufficiali medici della Regia marina.

Il numero dei posti da coprire come sopra non potrà però eccedere il limite di un terzo di quelli previsti nella tabella unita al presente decreto tenendo conto, per quanto riguarda i ruoli dei quali gli ufficiali nominati debbono far parte delle aliquote stabilite nel 1° comma del precedente art. 8.

Art. 13.

L'anzianità degli ufficiali ammessi in servizio attivo permanente nei ruoli del Regio esercito o della Regia marina in base al precedente articolo sarà fissato in maniera che ciascuno di essi prenda posto, nel ruolo del suo grado, sia nell'Esercito sia nella Marina, dopo l'ultimo pari grado promosso o già nominato per effetto di normali vacanze verificatesi alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, e per i tenenti sempre dopo gli ufficiali che stiano compiendo il corso per la nomina a tenente medico in servizio attivo permanente.

Art. 14.

I servizi sanitari della Regia aeronautica saranno retti con le stesse norme regolamentari ora vigenti per il servizio sanitario del Regio esercito, finchè non sarà provveduto alla emanazione di un apposito « Regolamento sul servizio sanitario aeronautico ».

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 6 novembre 1925. Atti del Governo, registro 242, foglio 32. — GRANATA.

Tabella organica degli ufficiali medici del Regio esercito e della Regia marina da collocarsi fuori quadro pei servizi della Regia aeronautica.

	Colonnello o Tenente Colonnello	Tenente Colonnello o Maggiori	Capitani	Tenenti
Ufficio sanitario centrale. . .	1	1	1	—
Centri ispettivi.	—	5	5	—
Istituti medico legali dell'aviazione (Roma - Torino - Firenze - Napoli).	—	12	8	—
Servizio sanitario dei campi .	—	—	11	53
	19		25	53
	97			

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per l'aeronautica:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Numero di pubblicazione 2148.

REGIO DECRETO 26 settembre 1925, n. 1815.

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale della Tramvia Biella-Oropa.

N. 1815. R. decreto 26 settembre 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato lo statuto della Cassa di soccorso a favore del personale addetto al servizio della Tramvia Biella-Oropa.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1925.

DECRETO MINISTERIALE 22 agosto 1925.

Licenziamento dall'impiego del primo commesso postale Migliavacca Antonio.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 2 lettera *b*) del regolamento speciale per il personale di 3ª categoria e per il personale subalterno fuori ruolo;

Considerato che il primo commesso postale Migliavacca Antonio all'atto della riammissione in servizio non aveva il prescritto requisito di buona condotta come risulta da sentenza del Tribunale militare di guerra del 7° corpo d'armata, emesso in data dell'8 gennaio 1917;

Visto l'art. 54 del R. decreto n. 2960 del 30 dicembre 1923;

Decreta:

Migliavacca Antonio, primo commesso delle poste e dei telegrafi a Milano, con stipendio organico di L. 5300, più il supplemento di attività di servizio di L. 300, più L. 290 di assegno di cui all'art. 190 del R. decreto n. 2395 dell'11 novembre 1923, più il 10 % di cui all'art. 1 del R. decreto-legge n. 363 del 31 marzo 1925, è licenziato dall'impiego dal 22 agosto 1925, perchè all'atto della riassunzione in servizio non aveva il requisito di buona condotta, tassativamente prescritto dall'art. 2 lettera *b*) del regolamento speciale per il personale di 3ª categoria e per il personale subalterno fuori ruolo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 agosto 1925.

Il Ministro: CIANO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitoria telegrafica.

Il giorno 26 ottobre 1925, in Chiaverano, provincia di Torino, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 3ª classe, con orario limitato di giorno.

Roma, 2 novembre 1925.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Avviso.

E' stata chiesta a questa Direzione generale la consegna di numero 13 titoli al portatore della rendita 3,50 % (1906) per l'importo complessivo in capitale nominale di L. 11,500, presentati per il cambio anticipato di cui al decreto Ministeriale 8 settembre 1924, numero 22545, e rappresentati dalla ricevuta provvisoria n. 6381 rilasciata il 24 dicembre 1924 dalla sezione di Regia tesoreria provinciale di Napoli a favore di Labanca Michele fu Gabriele.

A tergo della ricevuta, oltre una dichiarazione di proprietà a favore di terzi, esiste una precedente scrittura, di cui non è possibile decifrare il contenuto perchè resa illeggibile da una successiva cancellatura.

Ai termini dell'art. 36 del vigente regolamento sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che sieno intervenute opposizioni, la predetta scrittura sarà ritenuta di nessun valore e l'Amministrazione del Debito pubblico darà corso senz'altro alla richiesta di cui sopra.

Roma, 16 ottobre 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

(3ª *pubblicazione*).

Avviso.

A tergo del certificato consolidato 3.50 % n. 453999 di L. 262.50, intestato a Sibilia Vito fu Nicola, domiciliato a Cagliari, con ipoteca a favore dell'Amministrazione delle gabelle per cauzione del titolare, presentato per svincolo e tramutamento al portatore, sono interlineate e cancellate parole, che non si son potute decifrare.

Chiunque abbia eventualmente diritti sulla rendita stessa potrà fare opposizione nei modi e nei termini di cui all'art. 36 del regolamento generale sul Debito pubblico.

Roma, 15 ottobre 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **2ª Pubblicazione** (Elenco n. 15)

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	564885	42 —	Torrazza *Dario, Carmelina* e *Silvio* fu Cesare, minori sotto la patria potestà della madre Campostano Caterina fu Agostino, ved. di Torrazza Cesare, dom. a Bolzoneto (Genova).	Torrazza *Dario-Agostino, Luigia-Carmela* e *Angelo-Silvio* fu Cesare, minori ecc., come contro.
Cons. 5 %	30250	20 —	*Porlotti* Giuseppe fu Luigi, dom. a Grumello del Monte (Bergamo).	*Perletti* Giuseppe fu Luigi, dom. come contro
3.50 %	384152	165 —	Gallone *Carletta* fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Balbiana Felicita, ved. Gallone.	Gallone *Domenica-Carolina* fu Francesco, minore ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 24 Ottobre 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso a premi per i migliori studi sugli attrezzi da pesca.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Vista la legge 24 marzo 1921, n. 312;
Udito il Comitato consultivo della pesca;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un pubblico concorso per il conferimento dei seguenti premi:

a) un premio di L. 5000 all'autore del migliore studio sugli attrezzi per la pesca nelle acque marine;

b) un premio di L. 5000 all'autore del migliore studio sugli attrezzi per la pesca nelle acque dolci.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, su carta da bollo da L. 3, dovranno pervenire, insieme con gli studi (in duplice esemplare), al Ministero dell'economia nazionale (Ispettorato generale della pesca) non più tardi del 31 agosto 1926.

Fungerà da Commissione giudicatrice del concorso il Comitato permanente della pesca.

Art. 3.

Gli studi dovranno avere carattere monografico, ed illustrare gli usi e le consuetudini locali dei pescatori di mare e delle acque interne, in rapporto agli attrezzi da pesca. Saranno tenuti in speciale considerazione quelli che contengano dati ed elementi comparativi fra le varie regioni, e riportino le sinonimie dialettali.

Gli studi dovranno essere originali ed inediti. Essi non saranno restituiti ai concorrenti. Il Ministero si riserva la facoltà di pubblicare, a propria cura e spese, gli studi dei vincitori del concorso, senza che questi possano accampare altri diritti, oltre il pagamento del premio.

Art. 4.

I premi saranno pagati coi fondi del capitolo « Insegnamento professionale della pesca, indagini, pubblicazioni, ecc. », del bilancio di questo Ministero per l'esercizio 1926-27.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 ottobre 1925.

Il Ministro: BELLUZZO.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.